



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DI APPELLO DI POTENZA**  
**SEZIONE LAVORO**

La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:

dott. [REDACTED] Presidente  
dott. [REDACTED] Consigliere  
dott. [REDACTED] Consigliere relatore

ha pronunciato all'udienza del 9/2/2012 la seguente

**S E N T E N Z A**

nel giudizio di appello iscritto al n. 497 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2011

**T R A**

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED], giusta mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliata in

[REDACTED]

**APPELLANTE**

**E**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t., **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA BASILICATA, UFFICIO II AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI**

POTENZA, in persona del legale rappresentante p.t., [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] in persona del Dirigente p.t.,  
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso cui, *ope legis*, domiciliario;

#### APPELLATI

**OGGETTO:** Assegnazione spezzone orario - Risarcimento del danno - Appello avverso la sentenza n. 1153/2011 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.

#### CONCLUSIONI

**Per l'appellante:** "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Potenza, in riforma dell'impugnata sentenza: 1) dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione dello spezzone di 9 ore presso [REDACTED] dalla data della accettazione della proposta (8/11/2009) fino al termine dell'anno scolastico 2009-2010 e per l'effetto 2) condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., l'Ufficio Scolastico Provinciale di Potenza, in persona del suo legale rappresentante p.t., [REDACTED] in persona del suo rappresentante p.t., in solido o chi di ragione, al risarcimento del danno in favore della ricorrente pari alla somma non percepita per retribuzione, contribuzione, indennità varie dall'8/11/2009 al 30/6/2010; 3) condannare ancora i resistenti in solido o chi di ragione, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo; 4) in via solo gradata compensare le spese del doppio grado di giudizio".

**Per le Amministrazioni appellate:** "voglia l'adita Corte rigettare l'appello confermando la sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante anche al pagamento delle spese del grado di appello".

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza resa in data 25/5/2011, il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro, rigettava il ricorso proposto in data 8/5/2010 da [REDACTED] nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Potenza, [REDACTED], la regolamentazione delle spese processuali seguiva la soccombenza.

Con l'indicato ricorso, la [REDACTED] aveva censurato il comportamento del Dirigente del convenuto [REDACTED] che, con riferimento alla proposta di incarico asseritamente accettata dalla ricorrente in data 5/11/2009, non aveva proceduto all'assegnazione in suo favore dello spezzone di 9 ore (che sarebbe stato compatibile con il contratto a tempo determinato per altre 9 ore in corso di svolgimento presso [REDACTED] e ciò in violazione del principio del completamento dell'orario di lavoro di cui all'art. 40 co. 7 del C.C.N.L..

Riteneva il primo giudice che, diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente, l'assegnazione in suo favore dello spezzone orario non sarebbe stata "in fatto" compatibile con la prestazione lavorativa svolta dalla stessa presso [REDACTED] e che non sussisteva alcun obbligo di modificare l'orario interno dell'Istituto al fine di realizzare tale compatibilità. Riteneva, di conseguenza, insussistente il presupposto della disponibilità dell'orario di cui all'art. 40, co. 7, del C.C.N.L. in quanto tale disponibilità non poteva essere considerata "in astratto", sulla base della sola proposta del Dirigente Scolastico, ma "in concreto" valutata rispetto al singolo docente.

Avverso la suddetta sentenza interponeva appello [REDACTED] con ricorso depositato in data 28/6/2011, censurando la stessa per l'erronea valutazione della portata dell'art. 40, co. 7 del C.C.N.L. e comunque per la sussistenza, nel caso di specie, di tutti i presupposti

per l'ottenimento dell'orario completo (svolgimento di un orario settimanale inferiore alla cattedra oraria e disponibilità delle relative ore). Evidenziava che era onere del Dirigente trovare, anche ad anno scolastico iniziato, soluzioni "ad incastro" per rendere i due spezzoni orari compatibili e che era stato del tutto ignorato il disposto di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 275/1999 (Regolamento sull'autonomia scolastica) che prevede la modificabilità dell'orario delle lezioni da parte delle singole istituzioni scolastiche. Si doleva, infine, della disposta condanna al pagamento delle spese di giudizio evidenziando che la "particolarità della materia" e la "minimalista difesa" dell'Ufficio nel avrebbero consigliato una opportuna compensazione.

Chiedeva, pertanto, all'adita Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, di riformare integralmente la sentenza appellata spiegando le conclusioni sopra riportate.

Fissata dal Presidente, con decreto del 5/7/2011, l'udienza collegiale di discussione ex art. 435 c.p.c., le amministrazioni appellate si costituiva tempestivamente nel giudizio di gravame, con memoria difensiva depositata in cancelleria in data 13/1/2012 (per l'udienza del 9/2/2012) e deducevano l'infondatezza dell'appello.

All'odierna udienza - presenti i procuratori delle parti, che concludevano come in atti - la Corte si pronunciava come da dispositivo, del quale veniva data pubblica e contestuale lettura.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello non appare fondato e, pertanto, va rigettato.

Occorre premettere che nessuna posizione giuridica soggettiva piena sussiste in favore della ricorrente in ragione della asserita accettazione in data 5/11/2009 della proposta del Dirigente Scolastico [REDACTED] delle 9 ore settimanali di attività didattica.

Come si rileva dagli atti, la [REDACTED] era stata destinataria solo di un "preavviso di nomina" (egualmente inviato ad altri docenti inclusi nella graduatoria di Istituto) per supplenza temporanea di 18 ore e cioè di una mera comunicazione di interpello, non di una formale proposta di nomina.

Ciò precisato, vi è da chiedersi se una tale posizione giuridica fosse configurabile in conseguenza della manifestata disponibilità a completare 9 (delle 18) ore di cui al preavviso - la [REDACTED] aveva in corso di svolgimento un contratto a tempo determinato con [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] per altre 9 ore con impegno il martedì ed il giovedì -.

Invoca al riguardo l'appellante l'art. 40 co. 7 del C.C.N.L. e l'art. 5 del D.P.R. n. 275/1999 (Regolamento sull'autonomia scolastica).

Invero né la disposizione pattizia né la norma di legge consentono di configurare un diritto all'assegnazione di uno spezzone di ore nell'ipotesi in cui questo non risulti in concreto compatibile con altra prestazione lavorativa e soprattutto di configurare un obbligo in capo al Dirigente Scolastico di adoperarsi per rendere possibile tale compatibilità.

L'art. 40, co. 7, del C.C.N.L. Scuola 2006-2009 prevede che: *"Il personale di cui al presente articolo, con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all'elevazione del medesimo orario settimanale"*. Le norme di riferimento sul completamento di orario dei docenti sono contenute nel D.M. n. 131/2007 (in G. U. n. 194 del 22 agosto 2007) che, sostanzialmente riproducendo analoga disposizione (art. 4) del D.M. 201/2001 - in G.U. 20 luglio 2000 n. 168 - ha così previsto all'art. 4: *"L'aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire*

*il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno. 2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri. 3. Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei specificate nei commi precedenti, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità".*

In base, dunque, a tale disposizione, il docente cui viene conferita una supplenza ad orario non intero conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario di insegnamento fino al raggiungimento di quello obbligatorio previsto per il corrispondente personale di ruolo (25 ore nella scuola dell'infanzia, 22 ore nella scuola primaria e 18 ore nella scuola secondaria). In particolare, per il personale docente della scuola secondaria, il completamento

dell'orario di cattedra può realizzarsi sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso, sia cumulando ore appartenenti a diverse classi di concorso, ma con il limite massimo di tre sedi scolastiche e due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Detto completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime. In ogni caso può avvenire solo a condizione che il dirigente scolastico accerti la compatibilità d'orario tra le ore già tenute dal supplente e quelle da conferire come completamento.

In buona sostanza, la disciplina normativa di riferimento impone al Dirigente scolastico di interpellare anche i docenti che abbiano già accettato supplenze ad orario ridotto. Nessun obbligo è, però, previsto di rendere gli spezzoni eventualmente disponibili anche compatibili con altre supplenze ad orario non intero.

Essendo, allora, il limite posto alla cumulabilità quello della contemporaneità, va ritenuto che in presenza di sovrapposizione, totale o parziale, di orario (e, dunque, di incompatibilità "in concreto") la supplenza non possa essere conferita in ragione della oggettiva impossibilità di abbinare gli spezzoni. Diversamente, infatti, si comprometterebbe la funzionalità del servizio nelle scuole coinvolte.

D'altra parte, il Dirigente non è tenuto a modificare, specie ad anno scolastico già iniziato, l'orario delle lezioni al fine di rendere compatibile lo spezzone di ore assegnabile con la prestazione lavorativa dell'aspirante.

Nessuno obbligo in tal senso deriva dalla previsione di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 275/99 che, in un contesto di autonomia organizzativa, prevede per le istituzioni scolastiche la possibilità di adottare, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa ed al co. 3° che

*"L'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie"* ed al co. 4 che: *"In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa"*. Il riferimento ad una flessibilità dell'orario è in funzione di una programmazione settimanale delle varie discipline che tenga conto di specifiche esigenze didattiche dei docenti (si pensi ad esempio a due ore ravvicinate della stessa materia per consentire esercitazioni scritte) ma certo non impone alcun adattamento in ragione del completamento dell'orario di un docente supplente. D'altra parte, a quasi due mesi dall'inizio dell'anno scolastico, l'orario delle lezioni era stato, nello specifico, già formato in via definitiva ed ogni ritocco avrebbe inevitabilmente avuto un effetto a catena sull'orario di tutta la scuola (si pensi allo spostamento anche di una sola ora di un docente impegnato su più corsi). Pur, dunque, a voler ammettere l'esistenza di un ambito di discrezionalità del Dirigente (a fronte del quale, in ogni caso, non potrebbe giammai configurarsi una posizione giuridica soggettiva piena) questa non poteva che essere esercitata nel rispetto di assetti già stabiliti e senza alcuna compromissione della funzionalità del sistema.

Nessun diritto, perciò, aveva l'appellante ad una modifica dell'orario da parte della Dirigente [REDACTED] tale da consentirle di ottenere il completamento dell'orario.

Del pari infondata è la censura relativa alla regolamentazione delle spese processuali come operata dal primo giudice.



Generico è il riferimento alla "*particolarità della materia*" (non è dedotta una eventuale controvertibilità delle questioni trattate ovvero l'esistenza di contrastanti precedenti giurisprudenziali in casi analoghi o ancora la sussistenza di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto).

Né di maggior pregio è la censura alla disposta applicazione del principio della soccombenza in ragione di una "*minimalista difesa*" dell'ufficio. Va, infatti, osservato che l'amministrazione si è legittimamente avvalsa della facoltà di una difesa mediante il rinvio *per relationem*, ad un atto (nota del dirigente [REDACTED]), ritualmente acquisito al processo, noto alla controparte in quanto integrante la relazione per il tentativo di conciliazione (si veda la stessa produzione di parte ricorrente). Ciò esclude la fondatezza dell'assunto. In ogni caso, le "*gravi ed eccezionali ragioni*", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio devono trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e, dunque, non potrebbero giammai tratte dalla limitata attività difensiva della parte - cfr. Cass. n. 26987 del 15/12/2011 -.

Non va, del resto, dimenticato che il regolamento delle spese costituisce un elemento essenziale della decisione in quanto: a) concorre a determinare la coerenza della sentenza rispetto alle premesse in fatto e in diritto; b) concorre a dare effettività alla vittoria della parte, e quindi effettività alla tutela del diritto di accesso alla giurisdizione e di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione; c) è funzionale alle esigenze di economia processuale (e quindi anche al "giusto processo" di cui all'art. 111 Cost.) in quanto ha un effetto preventivo e deflattivo nei confronti del contenzioso infondato o pretestuoso, posto che chi adisce il giudice sa di essere tenuto, poi, in caso di soccombenza, al pagamento delle spese

di lite sostenute dalla parte vittoriosa. la pienezza ed effettività del diritto d'azione, garantito dall'art. 24 della Costituzione; d) dà attuazione al principio secondo cui la necessità di agire o resistere in giudizio non deve risolversi in una diminuzione patrimoniale e, quindi, in un danno per la parte che ha ragione. Alla luce di tali principi e delle modifiche apportate all'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese, lungi dal poter essere affidata a mere e stereotipe perifrasi di stile, non può che essere disposta in presenza gravi ed eccezionali ragioni che, di certo, non ricorrono nell'ipotesi *de qua*.

Peraltro, anche negli ultimi temi, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 16542 del 15/7/2009) ha ribadito che la disciplina della responsabilità delle parti per le spese processuali e della condanna alle spese in relazione al criterio della soccombenza non è in contrasto con l'art. 34 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, come modificata dal protocollo n. 11, atteso che l'impegno assunto dalla nostra nazione a non ostacolare l'effettivo esercizio del diritto non postula che la parte, la cui pretesa si sia rivelata priva di fondamento, debba essere sottratta alla statuizione sulle spese giudiziali. Si ricorda, altresì, che in questo campo è intervenuto recentemente il legislatore con la L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore dal 4/7/09, che ha, tra l'altro, razionalizzato e potenziato il sistema della rifusione delle spese, nella convinzione e consapevolezza che un adeguato utilizzo della relativa regolamentazione possa portare ad una deflazione del contenzioso civile (e quindi anche di quello del lavoro) e possa rappresentare un fattore virtuoso aggiuntivo per il recupero di efficienza ed efficacia della giurisdizione

La sentenza gravata deve, pertanto, essere *in toto* mantenuta ferma.

Per quanto sopra detto, anche la regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio non può che seguire la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [redacted] con atto depositato in data 28/6/2011 nei confronti del **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA BASILICATA,** [redacted] avverso la sentenza del Tribunale di Potenza - giudice del lavoro - n. 1153/2011 pronunciata in data 25/5/2011, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:

- 1) rigetta l'appello;
- 2) condanna l'appellante al rimborso, in favore di parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 1.575,00 di cui € 600,00 per diritti, € 800,00 per onorari ed € 175,00 per rimborso forfettario oltre accessori di legge.

Potenza, 9/2. [redacted]

Il Consigliere estensore

Il Presidente

[redacted signature] [redacted signature]

Il Consigliere estensore  
[redacted signature]

**CORTE DI APPELLO DI POTENZA**

Deposita in Cancelleria  
14 MAR 2012  
[redacted stamp]